

Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024



Liquidazione Controllata
N 14/2024

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 22 2024 Rg. avviato su domanda di
ERIKA OVANI e MARCO CECCHINI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ERIKA OVANI e MARCO CECCHINI hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento (cd familiare ex art. 66 cod. crisi) di liquidazione controllata;

Ciò posto, premesso che:

(-) i ricorrenti risiedono a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali e non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;



(-) l'art. 65 co. 1 cod. crisi dispone che *"i debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) possono proporre le soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo e del titolo V capo IX"*;

(-) il procedimento di liquidazione controllata rientra tra quelli appena menzionati (essendo disciplinato dal titolo V capo IX del cod. crisi);

(-) l'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi ricollega la condizione oggettiva del sovraindebitamento, necessaria per l'accesso alle procedure sopra elencate, a soggetti che non siano *"assoggettabili alla liquidazione giudiziale"*;

rilevato, quanto alla posizione di Erika Ovani, che:

(-) la ricorrente, come si legge nel ricorso, riferisce di aver un carico debitorio di circa euro 621.071,86 (vd. pag. 4 ricorso);

(-) ella, tuttavia, era anche titolare dell'impresa individuale *Metalweld di Ovani Erika*, impresa cancellata dal registro delle imprese in data 24.10.2023;

(-) costituiscono pacifici orientamenti giurisprudenziali quelli secondo cui:

- *"Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività"* (cass. n. 8092/16);
- *"Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento"* (cass. n. 1466/19);

(-) il termine di un anno dalla cancellazione per la (possibile) dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è stato mantenuto inalterato dall'art. 33 cod. crisi;

(-) l'indebitamento complessivo dell'imprenditore individuale – attesa la confusione patrimoniale che lo caratterizza – è il risultato cumulativo di tutti i debiti, civili e commerciali, dallo stesso contratti. Ne deriva che, per quanto qui interessa, è irrilevante che la singola impresa individuale della ricorrente Ovani superi o meno la soglia in



relazione ai debiti imprenditoriali, dal momento che – dovendosi considerare tutti i debiti comunque contratti dalla ricorrente – viene superato il limite di euro 500 mila solo al di sotto del quale, e ferma la presenza congiunta degli altri parametri, non può intervenire la liquidazione giudiziale;

(-) nel caso di specie, quindi, la ricorrente è – da un lato – un'imprenditrice cancellata da meno di un anno e – dall'altro – presenta un indebitamento rilevante ai fini dell'esposizione alla liquidazione "maggiore" perché superiore ai limiti di legge per le imprese minori;

(-) la conseguenza, in ultima analisi, è che ella sia – quantomeno sino al 24.10.2024 – esposta al rischio di una liquidazione giudiziale e quindi non possa accedere a procedimenti in materia di sovraindebitamento;

rilevato, quanto alla posizione di Marco Cecchini, che:

(-) egli (oggi lavoratore dipendente) si legge nel ricorso che nel 2012, aveva deciso di avviare un'attività imprenditoriale in prima persona costituendo la soc. Metalsald sas di Cecchini Marco e C.;

(-) la società in parola, che veniva sostenuto nel ricorso fosse stata cancellata, risulta – al contrario (vd. visure depositate in seguito alla richiesta di integrazione) – ancora iscritta al registro delle imprese ed il ricorrente ne appare tuttora socio accomandatario e amministratore;

(-) il ricorso riporta, con riguardo alla posizione del Cecchini, un'esposizione debitoria complessiva di euro 752.558,69;

(-) di tale complessivo indebitamento, l'importo derivante dalla partecipazione sociale (principalmente verso l'erario) si attesta a circa euro 370 mila euro;

(-) da quanto appena esposto, si deduce pertanto che – in senso contrario infatti non depongono le integrazioni documentali versate in atti a titolo integrativo – la società di persone non pare possieda i requisiti dimensionali propri delle imprese maggiori;

(-) la conseguenza di quanto sopra è perciò l'impossibilità per la società – e quindi per il socio accomandatario Cecchini – di essere assoggettato a liquidazione giudiziale o altro;

(-) il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 750 mila euro) ed il patrimonio liquidabile di molto inferiore, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;



- (-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;
- (-) è possibile escludere dalla liquidazione l'auto in quanto necessaria agli spostamenti lavorativi e familiari e in quanto di esiguo valore (immatricolazione nel 2008);
- (-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
- (-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

- (-) rigetta il ricorso di Erika Ovani;
- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Marco Cecchini nato a Pesaro il 30.08.1974 ed ivi residente alla via Talevi 6/22;
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore il dott. Giacomelli, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 17.04.2024



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 23/2024 del 30/04/2024

Il Giudice est.
Lorenzo Pini

Il Presidente
Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in copia
Pesaro, li 30 APR 2024 di registrazione
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)



